



***Modalità operative e ammontare
dell'Assegno di Ricollocazione nell'ambito
del Reddito di Cittadinanza***

***(art. 9 Decreto Legge 4 convertito con
modificazioni in Legge 28 marzo 2019, n. 26)***

Sommario

1	Premessa.....	4
2	Definizioni.....	5
3	I destinatari dell'AdRdC	6
4	I soggetti erogatori della misura di politica attiva	6
5	Procedura di gestione dell'assegno di ricollocazione (AdRdC)	7
5.1	Attribuzione dell'AdRdC	7
5.2	Avvio dell'AdRdC.....	9
5.3	Attivazione del servizio di ricerca intensiva di lavoro	10
5.4	Svolgimento del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro.....	10
5.4.1	Servizi e misure compresi nell'assegno di ricollocazione.....	10
5.4.2	Meccanismi di condizionalità	11
5.4.3	Durata del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione	11
5.4.4	Caratteristiche del servizio di assistenza intensiva	11
5.4.5	Sospensione del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro.....	13
5.4.6	Cambio del soggetto erogatore	13
5.5	Chiusura del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro.....	13
5.6	Formalizzazione di un'offerta di lavoro	14
6	Ammontare e condizioni di riconoscimento dell'AdRdC	14
6.1	Criteri e principi	14
6.2	Ammontare dell'assegno di ricollocazione in caso di successo occupazionale	15
6.3	Riconoscimento dell'Assegno in caso di risultato occupazionale	17
6.3.1	Casi di successo occupazionale	17
6.3.2	Condizioni e tempi per il riconoscimento dell'ammontare in caso di successo occupazionale.....	18

6.3.3	Casi di proroghe ai fini del maggior riconoscimento dell'ammontare dell'AdRdC	19
6.4	AdRdC in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale	20
6.4.1	Ammontare in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale (Fee4Services)	20
7	Documentazione da sottoporre a verifica per il riconoscimento dei costi	21
8	Gestione del budget	21
9	Interconnessione con i sistemi informativi regionali	22
10	Sistema di rating, monitoraggio e valutazione	22

1 Premessa

L'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 introduce una misura di politica attiva, denominata assegno di ricollocazione (di seguito AdR).

L'articolo 9 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni in legge 26/2019 prevede che – in fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Reddito di Cittadinanza (di seguito RdC) tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione del RdC, riceve dall'ANPAL l'AdR.

Al fine di determinare se un beneficiario del RdC sia effettivamente tenuto alla stipula del patto del lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 il Centro per l'impiego territorialmente competente convoca il beneficiario di RdC per le opportune verifiche sulla sussistenza di eventuali condizioni di esonero o di esclusione degli obblighi.

All'esito delle verifiche e della conseguente presa in carico da parte del Centro per l'impiego, il beneficiario che è tenuto a stipulare il Patto per il lavoro riceve l'AdRdC, dall'ANPAL.

A pena di decadenza del beneficio del RdC, i beneficiari RdC che ricevono l'AdRdC devono scegliere entro 30 giorni dalla ricezione dell'AdRdC il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dell'ANPAL (di seguito portale ANPAL) anche per il tramite dei Centri per l'impiego o degli Istituti di patronato convenzionati con ANPAL.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

- l'affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell'assegno;
- un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione;
- l'assunzione dell'onere del destinatario dell'assegno a svolgere le attività individuate dal tutor;
- l'assunzione dell'onere del destinatario dell'assegno di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto legge;
- l'obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività concordate o di un'offerta di lavoro congrua al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;
- la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

In caso di utilizzo dell'AdR presso un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (di seguito SIUPL) ne fornisce immediata comunicazione al Centro per l'impiego con cui è stato stipulato il patto per il lavoro o, nelle more della sua sottoscrizione, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.

Con la presente delibera si definiscono le modalità operative, l'ammontare dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del RdC.

2 Definizioni

Ai fini della presente delibera si utilizzano le seguenti terminologie:

- a) **AdRdC**: l'assegno di ricollocazione per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, ricevuto dall'ANPAL ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni in legge n. 26/2019;
- b) **RdC**: il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni in legge n. 26/2019;
- c) **destinatario**: il beneficiario del Rdc che riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione;
- d) **soggetto erogatore**: il servizio per l'impiego, pubblico o privato, prescelto dal destinatario per l'erogazione del servizio di assistenza alla ricollocazione;
- e) **sede operativa**: la sede del soggetto erogatore scelta dal destinatario per ricevere il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione;
- f) **Istituto di Patronato**: l'Istituto che, attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione con ANPAL, può supportare il lavoratore nella scelta del soggetto erogatore;
- g) **servizio di assistenza alla ricerca di lavoro**: il servizio di assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro fornito dal soggetto erogatore attraverso la sede operativa scelta dal destinatario;
- h) **attivazione del beneficiario nella ricollocazione**: si intende il primo appuntamento tra destinatario e la sede operativa scelta, che registra l'avvenuto svolgimento nel portale ANPAL;
- i) **sistema informativo unitario delle politiche del lavoro**: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 e all'art. 6 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in legge 26/2019;
- j) **MyANPAL**: l'applicazione informatica (<https://myanpal.anpal.gov.it>) contenente le funzionalità previste per l'attribuzione e la gestione dell'assegno di ricollocazione e del servizio di assistenza intensivo,

tramite credenziali che garantiscono accessi differenziati sulla base della tipologia di utenza (operatore del soggetto erogatore e della sede operativa o destinatario dell'AdRdC).

3 I destinatari dell'AdRdC

I soggetti che ricevono l'AdRdC sono i beneficiari del RdC tenuti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni in legge 26/2019, a stipulare il Patto per il lavoro con il Centro per l'impiego.

I potenziali destinatari che siano già impegnati in misure di politica attiva analoghe (solitamente denominate contratto di ricollocazione, assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro) erogate da amministrazioni pubbliche centrali o territoriali ovvero nell'ambito della misura 3 – accompagnamento al lavoro – del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”/Garanzia Giovani, opportunamente tracciate nella sezione 6 della Scheda Anagrafico-Professionale¹, sono convocati presso i Centri per l'impiego territorialmente competenti per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 per la stipula del patto del lavoro e continuano a partecipare nelle predette iniziative. Per tutta la durata dell'erogazione della misura incompatibile non sarà rilasciato l'assegno di ricollocazione e non si applica la sanzione della decadenza, stabilita ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto per la mancata scelta del soggetto erogatore entro i termini previsti.

Le Amministrazioni competenti sono tenute a comunicare tempestivamente all'ANPAL ogni nuova misura di politica attiva “analogha” che dà luogo alla temporanea incompatibilità con l'AdRdC.

4 I soggetti erogatori della misura di politica attiva

L'articolo 9 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 26/2019 prevede che l'AdRdC possa essere speso presso un Centro per l'impiego o presso un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

In caso di scelta di un Centro per l'impiego, questo può anche essere diverso da quello di domicilio o di residenza.

¹ In caso di mancata registrazione nella SAP dell'informazione relativa alla partecipazione del destinatario ad una misura “analogha” incompatibile con l'AdRdC non sarà possibile l'applicazione della predetta regola e sarà riconosciuto l'AdRdC.

Oltre ai soggetti accreditati a livello nazionale e ai Centri per l'impiego, nelle more dell'adeguamento dei sistemi regionali ai nuovi criteri definiti ai sensi del Decreto ministeriale adottato in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 150/2015, possono erogare il servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una occupazione i soggetti accreditati secondo i sistemi di accreditamento regionale attualmente vigenti.

Allo scopo di identificare i soggetti erogatori, ANPAL procederà ad emanare, ed a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, un apposito avviso pubblico, sulla base dei seguenti criteri:

- a) previsione di un meccanismo di silenzio assenso per la partecipazione dei soggetti erogatori che abbiano già manifestato il proprio interesse in relazione ad altre tipologie di assegno di ricollocazione;
- b) obbligo per i soggetti accreditati di comunicare all'Anpal le informazioni relative alle sedi operative presso cui sarà reso disponibile il servizio di assistenza intensiva;
- c) previsione della possibilità di istituire di "Sportelli Temporanei Territoriali", nei territori delle regioni considerate "meno sviluppate" o "in transizione" ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento (CE) 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) previsione, per i soggetti accreditati, della possibilità di comunicare, in relazione a specifici periodi di tempo, anche con riferimento a singole sedi operative, di non essere più in grado di prendere in carico ulteriori soggetti.

5 Procedura di gestione dell'assegno di ricollocazione (AdRdC)

5.1 Attribuzione dell'AdRdC

Al fine di determinare se un beneficiario del RdC rientri nella platea dei soggetti tenuti alla stipula del patto del lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 il Centro per l'impiego territorialmente competente convoca il beneficiario di RdC per le opportune verifiche sulla sussistenza di eventuali condizioni di esonero o di esclusione degli obblighi, nei tempi stabiliti dal predetto decreto. Al termine del primo appuntamento, se il beneficiario rientra tra i soggetti tenuti alla stipula del Patto per il lavoro, lo prende in carico e comunica l'esito delle verifiche all'ANPAL mediante cooperazione applicativa.

Il Centro per l'impiego, accedendo a MyANPAL, assegna al beneficiario del RdC l'Assegno di ricollocazione entro e non oltre i 60 giorni dal riconoscimento del beneficio. All'esito dell'assegnazione da parte del Centro per l'impiego,

ANPAL automaticamente attribuisce l'AdRdC al beneficiario. Ai fini della modalità di comunicazione, vale quanto previsto dall'articolo 4, comma 15-quinquies, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in legge 26/2019.

Qualora il Centro per l'impiego non attribuisca l'Assegno di ricollocazione entro i 60 giorni dal riconoscimento del beneficio, ANPAL attribuisce l'AdR al beneficiario.

ANPAL Servizi S.p.A. mette a disposizione un servizio di assistenza tecnica al fine di coadiuvare il Centro per l'impiego nell'adempimento delle suddette procedure.

Ai fini delle modalità di comunicazione di ANPAL, vale già quanto previsto nei provvedimenti attuativi dell'Assegno di ricollocazione ex.art.23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150.

In entrambi i casi (attribuzione tramite comunicazione del Centro per l'impiego o attribuzione automatica dell'ANPAL), saranno comunicate ai destinatari le modalità di effettuazione delle seguenti operazioni:

- accesso al portale ANPAL, anche qualora il destinatario non sia in possesso delle apposite credenziali;
- comunicazione, tramite autodichiarazione, di potenziale esonero ai sensi dell'art. 4, comma 3, del predetto decreto legge; in questo caso, l'attribuzione è sospesa e il CPI verifica la veridicità delle dichiarazioni e inserisce a sistema l'esito della sua verifica;
- presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità, qualora non sia stata resa, anche con il supporto di un centro per l'impiego o di un istituto di patronato convenzionato con ANPAL.
- scelta del soggetto erogatore, della sede operativa e della data del primo appuntamento sul sistema.

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 150/2015 e dell'art. 4, comma 7, del decreto legge n. 4/2019, l'attribuzione dell'AdR sospende il patto per il lavoro eventualmente stipulato. Per sospensione si intende che il Programma di ricerca intensiva sottoscritto con il soggetto erogatore scelto, sostituisce a tutti gli effetti il Patto per il lavoro. Il Centro per l'impiego non sospende il ruolo di verificatore dell'andamento del beneficiario RdC nell'ambito del servizio di assistenza intensiva. Gli obblighi per il beneficiario, a pena di sanzioni e decadenza previsti dal predetto decreto legge, rimangono in capo al beneficiario per tutta la durata del percorso di ricerca intensiva.

La sospensione del Patto per il lavoro si intende conclusa al termine del periodo di assistenza intensiva, comprese eventuali proroghe e/o sospensioni.

5.2 Avvio dell'AdRdC

Il destinatario dell'AdRdC, deve scegliere il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, procedendo ove necessario alla presentazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro, inserendo le opportune informazioni, in MyANPAL per il calcolo della profilazione quantitativa e prendendo appuntamento attraverso l'apposita applicazione informatizzata.

Qualora l'indice di profilazione del destinatario sia stato calcolato da più di 90 giorni, questi ha l'onere di verificare ed eventualmente modificare le informazioni fornite.

Tale scelta va effettuata, a pena di decadenza del RdC, entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di attribuzione dell'assegno da parte di ANPAL. ANPAL comunica alle piattaforme di cui all'art. 6 del citato decreto legge 4/2019 i soggetti che non adempiono alla scelta del soggetto erogatore nei termini previsti ai fini dei conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio del RdC.

La scelta del soggetto erogatore può essere svolta accedendo direttamente alla Scrivania MyANPAL con le proprie credenziali ("avvio autonomo") oppure tramite il supporto di un operatore del Centro per l'Impiego o di un Istituto di Patronato che abbia sottoscritto apposita convenzione con ANPAL ("avvio assistito"). Sul sito istituzionale di ANPAL è consultabile l'elenco degli Istituti di Patronato convenzionati.

Ai fini dell'attivazione del destinatario che riceve l'AdRdC da ANPAL, le sedi operative dei soggetti erogatori devono alimentare l'agenda degli appuntamenti messa a disposizione dal portale ANPAL.

Al destinatario vengono proposte, con sistema di geolocalizzazione, le sedi operative che abbiano disponibilità per il primo appuntamento entro i successivi 30 giorni.

Qualora, entro i primi 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, questi è tenuto a rivolgersi ad un altro soggetto erogatore, scegliendo una nuova sede operativa ("sostituzione del soggetto erogatore"). Questa fattispecie non si configura come cambio di soggetto erogatore come sotto descritto, ma sarà presa in considerazione ai fini di monitoraggio e valutazione comparativa di cui all'art. 23, comma 8 del d.lgs. n. 150/2015.

Qualora, a seguito di indisponibilità di date da parte delle sedi operative, il destinatario non possa selezionare alcun soggetto erogatore, i tempi di decorrenza di cui all'art. 9 comma 2, sono sospesi fino alla disponibilità di date utili per il primo appuntamento, e tale disponibilità è prontamente comunicata al destinatario mediante il sistema di messaggistica elettronica ANPAL.

La sede operativa scelta dal lavoratore non può rifiutare l'attivazione del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro. L'eventuale rifiuto, desumibile dalla mancata registrazione dell'avvenuto primo appuntamento, sarà considerata anche ai fini di monitoraggio e valutazione comparativa di cui all'art. 23, comma 8 del d.lgs. n. 150/2015.

5.3 Attivazione del servizio di ricerca intensiva di lavoro

Il destinatario dell'AdRdC ha l'onere di recarsi presso la sede operativa del soggetto erogatore, nella data stabilita per il primo appuntamento.

L'operatore della sede operativa ha l'obbligo di tracciare a sistema nel portale MyANPAL l'avvenuto svolgimento del primo appuntamento o di registrare le eventuali assenze giustificate o ingiustificate.

Il periodo di assistenza intensiva alla ricollocazione inizia dalla data del primo appuntamento svolto.

5.4 Svolgimento del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro

5.4.1 Servizi e misure compresi nell'assegno di ricollocazione

Il "servizio di assistenza alla ricollocazione", previsto all'articolo 9 del decreto legge 4/2019, convertito con modificazioni in legge 26/2019, consiste in attività di "**Assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro**", e si compone di due prestazioni principali, da svolgere entrambe e da tracciare nel programma di ricerca intensiva, attraverso la funzionalità di MyANPAL:

- a) **Assistenza alla persona e tutoraggio** finalizzato ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l'assegnazione di un tutor, la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro **Ricerca intensiva di opportunità occupazionali** finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell'AdR verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all'assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda.

Il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro prevede l'assunzione, da parte del destinatario, dell'onere di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare l'offerta congrua di lavoro ai sensi dell'art. 4 del citato decreto legge 4/2019.

Nel corso del servizio di assistenza intensiva è possibile affiancare alle attività previste dal punto 5 anche ulteriori attività utili a facilitare la transizione lavorativa, come la formazione per l'inserimento lavorativo o corsi di

formazione comunque denominati. Tali attività non sono comunque finanziate dall'assegno.

5.4.2 Meccanismi di condizionalità

In caso di rifiuto da parte del destinatario dell'AdRdC di svolgere una delle attività individuate dal tutor o di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, è obbligo del soggetto erogatore comunicare il rifiuto al centro per l'impiego, tramite il portale MyANPAL, ai fini dell'applicazione dei meccanismi di condizionalità previsti dall'art. 7 del predetto decreto legge 4/2019; qualora il destinatario sia anche percettore di NASPI, si applicano altresì i meccanismi di condizionalità previsti dall'articolo 21 del d.lgs. n.150/2015.

Il portale MyANPAL permette al destinatario di comunicare comportamenti da parte del soggetto erogatore o del tutor assegnato, reputati non coerenti con la normativa o con la finalità del servizio prestato. Tali comunicazioni possono essere valutate dall'ANPAL anche ai fini di monitoraggio e valutazione comparativa di cui all'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 150/2015.

5.4.3 Durata del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legge 4/2019, il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata di sei mesi.

Al termine di questo periodo, il servizio è prorogabile fino a ulteriori sei mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e il soggetto erogatore del servizio, qualora residui parte dell'importo dell'assegno.

La proroga deve essere inserita a sistema dalla sede operativa nel portale MyANPAL, prima della scadenza del periodo di assistenza intensiva alla ricollocazione. ANPAL provvede all'esito dell'inserimento della proroga a ricalcolare la nuova data di fine del servizio e comunica ai predetti soggetti l'avvenuta proroga.

Quando il servizio di assistenza intensiva si conclude, ANPAL comunica al centro per l'impiego e al destinatario la riattivazione del Patto per il lavoro e degli obblighi conseguenti ovvero, se non ancora sottoscritto, la decorrenza dei 30 giorni previsti per la convocazione ai fini della sua stipula.

5.4.4 Caratteristiche del servizio di assistenza intensiva

Nei quattordici giorni successivi alla data di svolgimento del primo appuntamento dovrà essere perfezionato il “programma di ricerca intensiva” (di seguito PRI) e assegnato il tutor.

Nella Scrivania MyANPAL sono tracciate le attività pianificate, concordate e svolte dalla sede operativa e dal destinatario dell'AdR.

Il programma di ricerca intensiva deve essere sottoscritto dal destinatario e dal soggetto erogatore (nella persona del tutor). Al momento della stipula Nel PRI devono essere riportate:

- generalità del destinatario
- generalità del soggetto erogatore e della sede operativa
- nome e cognome del tutor assegnato e recapiti dello stesso
- data del primo appuntamento
- ammontare dell'AdR
- reciproci impegni
- obblighi del destinatario e del soggetto erogatore
- quadro dei benefici per il destinatario e per il datore di lavoro in caso di assunzione.

Quanto agli obblighi del destinatario, il PRI riportano anche gli obblighi previsti dall'art. 4, comma 8 del citato Decreto.

La Scrivania MyANPAL permette l'elaborazione e i successivi aggiornamenti del PRI, la stampa del programma ed il caricamento a sistema del programma di ricerca intensiva sottoscritto da tutor e da destinatario.

Successivamente alla stipula del PRI, la sede operativa del soggetto erogatore dovrà riportare, tramite le apposite funzionalità dell'applicativo, le seguenti informazioni:

- data dei successivi momenti di verifica;
- attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione;
- eventuale stipula del patto di formazione ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4;
- registrazione alla piattaforma di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4
- tracciatura dello svolgimento delle attività e degli atti di ricerca attiva;
- motivazioni per la mancata presentazione o il mancato svolgimento di attività concordate e la relativa documentazione a supporto;
- estremi e documentazione relativa alle offerte di lavoro, con indicazione dell'eventuale congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dall'articolo 4, comma 9, del decreto legge n. 4/2019.

È fatto obbligo al soggetto erogatore di conservare tutta la documentazione di gestione del servizio di ricerca intensiva e di inserirla nel portale ANPAL

Durante il periodo di assistenza intensiva il destinatario può sottoscrivere un Patto per la Formazione ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 4/2019 e l'eventuale formazione erogata è compatibile con il servizio svolto dal soggetto erogatore.

Durante il periodo di assistenza intensiva, l'eventuale partecipazione del destinatario ai progetti a titolarità dei comuni di cui all'art. 4, comma 15, del predetto decreto legge deve essere compatibile con quanto concordato con il tutor nell'ambito del PRI.

5.4.5 Sospensione del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. f), del decreto legge 4/2019, il servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro si sospende nei casi di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto di lavoro entro il termine di 6 mesi (180 giorni). La sospensione interviene per qualsiasi rapporto di lavoro documentabile tramite comunicazione obbligatoria, anche qualora il contratto non derivi dall'offerta di lavoro eventualmente presentata dal soggetto erogatore o che non dia luogo all'erogazione del contributo per successo occupazionale. All'eventuale ripresa il servizio prosegue per il tempo residuo e il soggetto erogatore mantiene gli stessi obblighi per la tracciatura delle attività e le medesime regole previste nella fase precedente alla sospensione.

Qualora il contratto di lavoro si protragga per oltre 6 mesi, il servizio di assistenza intensiva si chiude definitivamente.

5.4.6 Cambio del soggetto erogatore

Al destinatario dell'AdR è consentito cambiare una sola volta il soggetto erogatore durante la fase di attivazione del servizio di ricerca intensiva e/o durante l'intero periodo di svolgimento del servizio stesso. Il soggetto erogatore che subentra a seguito di cambio eroga il servizio per il periodo residuale.

Non è comunque consentito cambiare soggetto erogatore nel periodo in cui il servizio di assistenza intensiva sia sospeso per assunzione in prova, o a termine, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f), del decreto legge n. 4/2019.

5.5 Chiusura del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro

Il servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro si intende chiuso quando:

- a) siano decorsi 180 giorni dall'inizio del servizio, senza che sia stata intervenuta una proroga; i periodi di sospensione non vengono computati nel conteggio;
- b) a seguito di sospensione, il destinatario rimanga occupato per più di 180 giorni

Il portale MyANPAL, per il tramite del SIUPL, comunica a tutti i diretti interessati la chiusura del servizio, ai fini dell'eventuale proseguimento e/o avvio delle attività connesse al Patto per il lavoro.

5.6 Formalizzazione di un'offerta di lavoro

Il soggetto erogatore, durante il periodo di erogazione del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro, è tenuto a inserire nel portale MyANPAL ogni offerta di lavoro presentata al destinatario, anche qualora il rapporto di lavoro previsto non faccia scattare il riconoscimento dell'assegno di ricollocazione a seguito di successo occupazionale e a prescindere dalla congruità della stessa.

5.7 AdRdC e eventuale esonerabilità del beneficiario

Al destinatario dell'AdRdC, qualora fosse valutata dal Centro per l'impiego l'esonerabilità dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC, non deve essere attribuito l'AdR per tutto il periodo di esonero. Al venire meno delle condizioni di esonero, il Centro per l'impiego può valutare l'eventuale attribuzione dell'AdR, entro comunque il 31 dicembre 2021. A partire dalla data di comunicazione della cessazione della causa di esonero, il Centro per l'impiego, accedendo a MyANPAL, assegna al beneficiario del RdC l'Assegno di ricollocazione entro e non oltre i 60 giorni e per il resto della fase di attribuzione, si applica quanto previsto dal punto 5.1.

Nell'ipotesi in cui la causa di esonero si manifesti in seguito all'attribuzione dell'AdRdC, il beneficiario del RdC comunica la causa di esonero al Centro per l'impiego presso cui ha stipulato il Patto per il lavoro, nei tempi previsti dal d.l. n. 4/2019 e suoi provvedimenti attuativi. Il Centro per l'impiego valuta con il soggetto erogatore e il beneficiario se sia necessario sospendere il servizio di assistenza intensiva e registra l'informazione nell'ambito della piattaforma presso ANPAL di cui all'art. 6, co. 1 del d.l. n. 4/2019.

6 Ammontare e condizioni di riconoscimento dell'AdRdC

6.1 Criteri e principi

Nella definizione dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione occorre tenere presente quanto previsto all'articolo 23, comma 7, lett. a), b), e c) del Decreto Legislativo n. 150 del 2015:

- a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
- b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole

percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;

- c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità.

In coerenza con i criteri normativi richiamati l'assegno di ricollocazione ha due possibili importi, sulla base del conseguimento del risultato:

- a) *in caso di conseguimento del risultato occupazionale*, l'importo dell'AdR varia da un valore minimo a un valore massimo a seconda dell'indice di profilazione (grado di svantaggio) e della tipologia di contratto (se a termine o no e in proporzione all'eventuale percentuale di part time, se superiore al 50%).
- b) *solo in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale e a determinate condizioni descritte di seguito*, l'importo dell'AdR è limitato ad una quota fissa, denominata Fee4Service, e correlata alle azioni minime realizzate nell'attivare il soggetto nel percorso di ricollocazione.

Ai fini della determinazione dell'AdR si prendono a riferimento i seguenti principi e parametri:

- il servizio reso ad una persona più distante dal mercato del lavoro comporta una maggiore intensità di impegno rispetto a quello reso ad una persona più vicina al mercato del lavoro.
- la diversa tipologia contrattuale comporta una gradazione del successo occupazionale ottenuto dalla sede operativa.

Il raggiungimento dell'obiettivo occupazionale è reso possibile anche attraverso la proroga del rapporto di lavoro o la sua trasformazione.

6.2 Ammontare dell'assegno di ricollocazione in caso di successo occupazionale

Ai fini della determinazione dell'Assegno in caso di successo occupazionale:

- l'indice di profilazione è costituito da un valore compreso tra 0 (probabilità nulla di restare disoccupato nei successivi 12 mesi) e 1 (probabilità totale di restare disoccupato nei successivi 12 mesi)
- l'ammontare dell'AdR varia quindi tra *un minimo* e un *massimo secondo una funzione continua*:
 - a seconda del valore dell'indice di profilazione;
 - a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro.

L'importo dell'assegno di ricollocazione è calcolato come segue:

- a) per i valori di p inferiori a 0,5 il valore è posto pari al minimo;
 b) per i valori di p superiori a 0,5, l'algoritmo è il seguente:

$$\text{AdR} = m + (p-0,5) * 2 * (M-m)$$

Ove:

AdR	importo dell'assegno di ricollocazione
p	indice di profilazione
m	importo minimo dell'assegno di ricollocazione per la specifica tipologia contrattuale
M	importo massimo dell'assegno di ricollocazione per la specifica tipologia contrattuale

Tavola 5 – Valori minimi e massimi dell'AdR riconoscibili in caso di risultato occupazionale

Tipologia contrattuale	Valore minimo (euro)	Valore massimo (euro)
Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato)	1.000	5.000
Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi	500	2.500
Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (*)	250	1.250

(*) Solo per le Regioni "meno sviluppate".

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno, si prende a riferimento l'indice di profilazione calcolato al momento della scelta del soggetto erogatore (avvio dell'AdRdC).

Il calcolo dell'ammontare è indicato nella ricevuta all'esito della scelta del soggetto erogatore e fissazione del primo appuntamento.

I contratti a tempo determinato di durata superiore o uguale a tre mesi e inferiori a 6 mesi sono considerati ai fini del riconoscimento dell'AdR a condizione che:

- la sede operativa del soggetto erogatore sia ubicata in una delle 5 Regioni "meno sviluppate" (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia);
- la sede di lavoro si trovi nel territorio di una delle medesime 5 Regioni "meno sviluppate".

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell'orario normale di lavoro (tale percentuale rimane ferma anche per quei casi in cui il contratto collettivo di settore preveda una percentuale minima di part-time inferiore al 50%). In tale ipotesi, l'importo da riconoscere sarà pari all'ammontare dell'assegno di ricollocazione per il contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time.

I parametri di costo definiti per il riconoscimento dell'AdR saranno riparametrati qualora dall'analisi dell'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi) risulti una rivalutazione monetaria percentuale pari o superiore al 5%.

6.3 Riconoscimento dell'Assegno in caso di risultato occupazionale

6.3.1 Casi di successo occupazionale

In caso di successo occupazionale, l'Assegno viene riconosciuto sulla base della tipologia di contratto e dell'esito della profilazione.

Le tipologie di contratto per i quali si riconosce l'esito occupazionale sono i seguenti:

- Tempo indeterminato, compreso l'apprendistato, anche a seguito di trasformazione;
- Tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi, anche a seguito di proroga.

Inoltre, al fine di valorizzare esperienze lavorative che contribuiscano a rendere il soggetto impegnato in una attività lavorativa nei territori in cui il sistema economico garantisca un numero inferiore di offerte lavorative stabili, nelle regioni "meno sviluppate" si riconosce l'assegno anche a seguito di assunzione con un contratto breve di durata uguale o superiore ai 3 mesi.

Il risultato occupazionale è dovuto anche quando il primo contratto di lavoro sia a breve termine ma le successive proroghe determinino il raggiungimento delle soglie temporali previste per il riconoscimento dell'AdR. Resta fermo il limite massimo del numero di proroghe previste dalla legislazione vigente per i contratti a termine e l'importo massimo stabilito di AdR a ciascun destinatario.

Il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, con o senza obbligo di disponibilità, non determina il raggiungimento del risultato occupazionale.

6.3.2 Condizioni e tempi per il riconoscimento dell'ammontare in caso di successo occupazionale

L'AdR viene riconosciuto a buon esito occupazionale, sulla base della richiesta ricevuta da parte del soggetto erogatore, verificata dalla presenza delle relative comunicazioni obbligatorie.

Alla base del riconoscimento di un contratto come buon esito occupazionale, la sede operativa deve caricare a sistema, nel portale ANPAL, gli estremi dell'offerta di lavoro proposta e il relativo documento, sottoscritto dal destinatario per presa visione.

Il diritto al corrispettivo è maturato ad assunzione avvenuta, ed è corrisposto come di seguito:

- a) nel caso del contratto a tempo indeterminato in 2 ratei semestrali di pari importo, il primo dei quali alla stipula del contratto;
- b) nel caso di contratto a termine in unica soluzione, alla stipula del contratto.

In caso di mancata conservazione del posto di lavoro, fatto salvo il licenziamento per giustificato motivo e/o dimissioni, per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine, a seconda della relativa durata) si provvederà al recupero, anche mediante compensazione, delle seguenti percentuali dell'importo:

a) Regioni più sviluppate o in transizione

Tipologia di contratto	Cessazione anticipata	
	prima di 6 mesi	tra il 7° e il 12° mese
contratto a tempo indeterminato	100%	50%
contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi	100%	

b) Regioni "meno sviluppate"

Tipologia di contratto	Cessazione anticipata		
	prima di 3 mesi	tra il 4° ed il 6° mese	tra il 7° e il 12° mese
contratto a tempo indeterminato	100%	75%	50%
contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi	100%	50%	

**contratto a termine di
 durata superiore o eguale a
 3 mesi** 100%

6.3.3 Casi di proroghe ai fini del maggior riconoscimento dell'ammontare dell'AdRdC

Si prevede che il soggetto erogatore, in caso di successo occupazionale con un rapporto di lavoro a termine, possa continuare ad operare per migliorare la condizione lavorativa del destinatario dell'AdR in modo da ottenere come ulteriore risultato il consolidamento del periodo di lavoro stesso.

Si prevede la possibilità che alla sede operativa venga riconosciuto un importo maggiore solo a seguito di proroga o trasformazione del contratto senza soluzione di continuità. Tale importo è pari alla differenza con quanto già eventualmente percepito per il precedente contratto.

Sono previste *esclusivamente* le seguenti casistiche:

Tipologia	Condizione	Regola
Trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato	Entro la fine del rapporto di lavoro a termine derivante dal primo contratto, si procede alla trasformazione a tempo indeterminato.	Se la trasformazione avviene entro il dodicesimo mese dall'inizio del primo rapporto di lavoro a termine, la sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo, previsto per l'assunzione a tempo indeterminato.
Trasformazione del tempo indeterminato da part time a full time	Il datore di lavoro inizia un rapporto di lavoro a tempo parziale. Entro i primi 12 mesi cambia il rapporto a tempo pieno	La sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo.
Proroga di contratto tra tre e sei mesi (con risultato complessivo del rapporto di lavoro uguale o superiore a sei mesi)	Entro la fine del rapporto di lavoro derivante dal primo contratto, si procede alla proroga per un periodo temporale che permette di raggiungere o superare i 6 mesi.	La sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo dell'AdR, previsto per la tipologia di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi.
Proroga di un primo contratto (che non permette il riconoscimento del successo occupazionale) in un contratto per il quale	Entro la fine del rapporto di lavoro derivante dal primo contratto, si procede alla proroga per un periodo temporale che permette di	La sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto l'importo previsto come successo occupazionale.

Tipologia	Condizione	Regola
si possa chiedere il corrispettivo	raggiungere o superare i mesi necessari al riconoscimento del successo occupazionale	

Casistiche non ricomprese nella precedente tabella non danno origine al riconoscimento di maggiore importo.

Se, nel frattempo, sono state erogate somme parziali, verrà riconosciuta la differenza tra il valore maggiore e quanto già incassato per il successo occupazionale conseguito prima della proroga.

Il soggetto erogatore che, avendo ricevuto già una somma, accede al maggiore importo, in caso di trasformazione o proroga, potrà richiedere il saldo nei tempi previsti per la casistica con importo maggiore.

6.4 AdRdC in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale

6.4.1 Ammontare in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale (Fee4Services)

Nei casi di *mancato raggiungimento dell'esito occupazionale*, è riconosciuta una quota fissa in relazione al servizio di “assistenza intensiva alla ricollocazione” con l'individuazione del tutor e la definizione del programma; tale quota fissa è denominata **Fee4Services**.

Per la determinazione del valore del Fee4Services è stato preso come riferimento il parametro orario di € 35,50 determinato nel Programma Garanzia Giovani per l'orientamento specialistico, scheda 1-C.

Per ogni assegno di ricollocazione, sono riconoscibili ai fini del Fee4Services un numero massimo di 3 ore per destinatario, corrispondenti alla durata prevista delle prime attività svolte con il destinatario a partire dal primo appuntamento, i primi colloqui e la stipula del programma di ricerca intensiva, indipendentemente dall'indice di profilazione del destinatario.

Per il riconoscimento, la sede operativa del soggetto erogatore deve registrare come svolte le prime attività (tra cui necessariamente il “primo appuntamento”, la definizione del “programma di ricerca intensiva”, l'assegnazione del tutor), rendendo disponibile a sistema il PRI sottoscritto.

Il numero massimo di ore riconoscibili a titolo di Fee4Services è pari a 9 volte il numero dei successi occupazionali ottenuti dalla sede operativa.

I parametri di costo definiti per il riconoscimento del Fee4Services saranno riparametrati qualora dall'analisi dell'indice FOI (indice dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi) risulti una rivalutazione monetaria percentuale pari o superiore al 5%.

7 Documentazione da sottoporre a verifica per il riconoscimento dei costi

Di seguito si elenca la documentazione da produrre ai fini dei controlli previsti per il riconoscimento dei costi. Si specifica che, ai fini dell'ammissibilità del rimborso, i documenti oggetto di verifica on desk devono essere caricati dai soggetti competenti nel portale MyANPAL sono i seguenti:

- a) in tutti i casi:
 - programma di assistenza intensiva iniziale, firmato dal destinatario dell'AdR e dal soggetto erogatore e opportunamente caricato a sistema;
- b) in caso di successo occupazionale, è inoltre richiesta la seguente documentazione:
 - offerta di lavoro proposta, sottoscritta dal destinatario per "presa visione" e opportunamente caricata.
 - il codice della comunicazione obbligatoria di inizio del rapporto di lavoro;
 - in caso di contratto a tempo parziale, la documentazione comprovante la percentuale di part-time (es. contratto di lavoro firmato dalle parti o altra documenti attestanti la percentuale di tempo parziale).
- c) in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale, per il riconoscimento della Fee4services:
 - servizi erogati e ore di assistenza effettivamente svolte, verificabili in base ai dati inseriti in MyANPAL da parte della sede operativa.

Con successivo provvedimento, finalizzato alla messa online delle apposite funzionalità del portale MyANPAL, saranno specificate le procedure di riconoscimento dell'AdRdC sia in caso di successo occupazionale, sia nel caso del Fee4Service, attraverso un processo informatizzato.

8 Gestione del budget

L'ANPAL gestirà direttamente o per il tramite di ANPAL Servizi SpA le procedure di verifica formale e amministrativa ed il conseguente pagamento degli importi a risultato o Fee4Services.

Si prevede una gestione dinamica del budget relativo alla sperimentazione dell'AdR: allo scopo di ottimizzare le risorse, l'ammontare complessivo degli assegni rilasciati deve tener conto che la spesa a consuntivo sarà inferiore a tale

valore quanto più bassa è la percentuale di successi, mentre per i restanti casi spetterà, tutt'al più, il Fee4services.

Considerando un tasso di successo occupazionale pari al 25%, l'importo di assegni da rilasciare è circa pari al 650% della spesa prevista a regime.

Allo scopo di mantenere un margine prudenziale, l'Anpal rilascerà un numero di AdR inferiore del 20% rispetto a quanto prevedibile rispetto ai dati disponibili, mantenendo un monitoraggio mensile dei seguenti valori:

- a) importo massimo degli assegni rilasciati;
- b) numero dei successi occupazionali e spesa ad essa connessa, distintamente per:
 - 1) contratti a tempo indeterminato;
 - 2) contratti a tempo determinato di durata almeno pari a 6 mesi;
 - 3) contratti a tempo determinato di durata compresa tra 3 e 6 mesi.

L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e finanze.

9 Interconnessione con i sistemi informativi regionali

Allo scopo di consentire l'interconnessione con i sistemi informativi regionali, l'ANPAL rilascia su richiesta a Regioni e Province Autonome le specifiche tecniche per la cooperazione applicativa.

ANPAL assicura in cooperazione applicativa il passaggio delle informazioni relative al destinatario e alla sua partecipazione alla misura di politica attiva nazionale dell'AdRdC, per l'aggiornamento della Scheda anagrafico-professionale.

10 Sistema di rating, monitoraggio e valutazione

Nel corso dell'attuazione della misura dell'assegno di ricollocazione, ANPAL effettuerà un monitoraggio continuo delle attività, con cadenza trimestrale, al fine di evidenziare la necessità di eventuali correttivi, nonché di rilasciare informazioni circa l'andamento della misura.

L'ANPAL pubblica inoltre rapporti annuali contenenti elementi di valutazione.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio, ANPAL introduce entro il mese di dicembre 2019, un sistema di rating della performance degli soggetti erogatori, al fine di orientare le scelte dei destinatari della misura verso i soggetti con le migliori performance.

11 Disposizione finale e transitoria

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e l'ANPAL effettueranno entro il mese di febbraio 2020 una prima verifica sull'andamento dell' AdR. In quella occasione verranno altresì definiti i criteri di monitoraggio.